

# **GLI ISTITUTI DEL SOVRAINDEBITAMENTO**

## **DALLA TEORIA ALLA PRATICA:**

### ***esperienze, successi e sconfitte***

***Pesaro 12 giugno 2019***

***Dott. Marco Carbone***

***Referente OCC Commercialisti Roma***

***[studiomarcocarbone@libero.it](mailto:studiomarcocarbone@libero.it)***



# DEFINIZIONI

**CRISI**: difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

**INSOLVENZA**: stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni

**CONSUMATORE**: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta

**SOVRAINDEBITAMENTO**: stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altri debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie

**IMPRESA MINORE**: impresa che presenta congiuntamente i seguenti (7) requisiti:

1. attivo patrimoniale annuo non superiore a 300 mila euro nei 3 esercizi antecedenti
2. ricavi non superiori a 200 mila euro nei 3 esercizi antecedenti
3. debiti, anche non scaduti, non superiori a 500 mila euro



# I 3 Istituti del Sovraindebitamento

## Piano del consumatore (Procedura di ristrutturazione dei debiti):

riservato al consumatore sovraindebitato che, con l'ausilio dell'OCC propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, dove indica al Giudice tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento

## Accordo di composizione della crisi (Concordato minore):

Il debitore presenta un piano ai creditori, che deve essere attestato dal Gestore della Crisi, per ristrutturare il proprio debito, che deve essere approvato da almeno il 60% (50,01 da ferragosto 2020) dei creditori

## Liquidazione dei beni (Liquidazione controllata):

Il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni per la soddisfazione anche parziale dei creditori



## PIANO DEL CONSUMATORE

Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC (gestore della crisi), propone ai creditori una proposta ed un piano di ristrutturazione dei debiti, dove indica al Giudice tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

Il consumatore presenta al gestore la proposta di piano di ristrutturazione ed il gestore della crisi predispone una relazione particolareggiata dove indica al Giudice:

1. cause dell'indebitamento
2. diligenza ad assumere le obbligazioni (vi era la ragionevole prospettiva di adempiere)
3. ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte
4. verifica della solvibilità degli ultimi 5 anni
5. atti impugnati dai creditori
6. assenza di atti in frode ai creditori
7. giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione a corredo della domanda
8. convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Il Giudice verificata la fattibilità del piano, l'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e la meritevolezza del debitore, omologa il piano e dispone le relative pubblicità.

Al termine dell'esecuzione del piano il sovraindebitato ottiene l'esdebitazione.



## ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il debitore presenta un piano (accordo) ai creditori, la cui fattibilità deve essere attestata dal gestore della crisi e poi approvato da almeno il 60% dei creditori (50,01)

Il debitore presenta al gestore la proposta di accordo di ristrutturazione.

Il gestore della crisi, valuta la proposta di accordo e nel caso ne attesta la fattibilità.

Il debitore presenta al Giudice la proposta di accordo e l'attestazione del gestore

Il piano deve:

- indicare scadenze e modalità di pagamento dei creditori (anche se in classi);
- indicare le eventuali garanzie rilasciate;
- indicare l'eventuale liquidazione dei beni;
- prevedere il pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati, purché in misura non inferiore a quella realizzabile nell'alternativa ipotesi liquidatoria;
- prevedere l'integrale pagamento (solo dilazionabile) dei tributi che costituiscono risorse proprie dell'UE (sentenza UE sulla possibilità di falcidiare l'IVA);
- prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante qualsiasi forma (anche cessione crediti futuri);
- essere eventualmente sottoscritto da garanti.



La proposta deve:

- essere depositata, sotto forma di ricorso (avvocato), presso il Tribunale di competenza (residenza o sede principale del debitore);
- essere comunicata entro 3 giorni a: agente riscossione, uffici fiscali, enti locali con la ricostruzione della posizione fiscale ed indicazione di eventuali contenziosi pendenti (onere del gestore della crisi);
- contenere l'elenco creditori e somme dovute, elenco beni del debitore e atti di disposizione degli ultimi 5 anni, dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e attestazione di fattibilità del piano del gestore della crisi;
- evidenziare le spese necessarie per il sostentamento familiare;
- avere allegate, per le imprese, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (attenzione contabilità semplificata).

Il Giudice se la proposta soddisfa i requisiti di cui agli articoli precedenti, fissa l'udienza con decreto e ne dà comunicazione ai creditori:

- stabilisce le pubblicità idonee (registro imprese);
- ordina la trascrizione del decreto in caso di beni mobili e immobili registrati;
- dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali. La sospensione non opera per i crediti impignorabili.

Ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti (esclusi i creditori privilegiati)

## LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il debitore (consumatore o soggetto non fallibile) non fa proposte ai creditori ma mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei debiti.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore ed anche i beni sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda, ad eccezione di:

- beni e crediti impignorabili
- crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento
- frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli
- beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti
- stipendi, salari e pensioni nei limiti di quanto occorre al mantenimento della famiglia

Venduti i beni, il Liquidatore paga i creditori e chiude la procedura



## *FASI PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO*

1. il debitore presenta istanza all'OCC o in Tribunale per la nomina del gestore della crisi
2. il gestore della crisi predispone la relazione particolareggiata
3. il debitore deposita la domanda di liquidazione dei beni corredata da tutta la documentazione richiesta
4. il Tribunale nomina il Liquidatore
5. il Liquidatore redige l'inventario, il programma di liquidazione, lo stato passivo
6. il Liquidatore vende i beni e paga i creditori in ordine di privilegio
7. il Liquidatore attende 4 anni e poi chiude la Procedura



## I PROTAGONISTI DEL SOVRAINDEBITAMENTO


- IL DEBITORE SOVRAINDEBITATO
- L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
- IL REFERENTE DELL'ORGANISMO
- IL GESTORE O I GESTORI DELLA CRISI
- IL GIUDICE E IL TRIBUNALE
- L'ADVISOR E IL LEGALE DEL DEBITORE
- I CREDITORI
- L'AUSILIARIO DEL GESTORE



# **L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**



# ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI



## **L'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Roma**

- costituzione dell'Organismo il 25 maggio 2015
- iscrizione al Ministero della Giustizia al n. 1 dell'Elenco l'8 settembre 2015
- competenza circondario Tribunale di Roma (no Velletri)
- Tribunale non nomina gestori (dal 10.1.2018 ordinanza cass. 19740/2017)
- attività OCC iniziata gennaio 2016
- front office: consulenza gratuita oltre 700 debitori (legali, advisor e mogli)
- procedure 61% maschi, 35% femmine, 4% soggetti non persone fisiche
- 50% abbandonate, 20% in corso, 25% accolte, 5% inammissibili
- età media 52 anni : 4% età inferiore 30 anni, 33% tra 31 e 50, 63% oltre 50

## GLI ORGANISMI ISCRITTI AL 31.5.2019

### **215 ORGANISMI DELLA CRISI ISCRITTI AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:**

- 76 OCC COMMERCIALISTI
- 45 OCC AVVOCATI
- 30 CCIAA
- 3 OCC COMMERCIALISTI + AVVOCATI
- 30 SEGRETARIATO SOCIALE
- 1 OCC NOTAI
- 30 COMUNI

**8.184 GESTORI DELLA CRISI**



# **LA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO**



## LA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO

- FRONT OFFICE/TEL./EMAIL/PEC: debitori, consulenti, gestori, cittadini
- RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE ISTANZA
- VERIFICA INCASSI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA
- AMMINISTRAZIONE: entrate, uscite e contabilità
- RAPPORTI CON L'ORDINE: Referente/Consiglieri dell'Ordine/Delegati

RICEVE ISTANZE DA DEBITORI/LEGALI/ADVISOR CON RELATIVI ALLEGATI

VERIFICA DOCUMENTAZIONE E RICHIEDE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

VERIFICA COMPETENZA TERRITORIALE (il codice delle crisi prevede all'articolo 28 che il trasferimento entro l'anno non rileva per la competenza territoriale)

PREDISPONE FASCICOLO CARTACEO E TELEMATICO DELLA PROCEDURA

SCANNERIZZA I DOCUMENTI E LI INSERISCE NEL FASCICOLO

PREPARA FASCICOLO AL GESTORE: VADEMECUM E DELEGHE BANCHE DATI



## OBBLIGHI DELL'OCC

- istituire elenco dei gestori della crisi;
- istituire registro informatico degli affari e annotare:
  1. numero d'ordine progressivo (azzeramento inizio anno?);
  2. dati identificativi del debitore e del gestore della crisi designato;
  3. esito del procedimento
- attenersi norme sulla privacy. L'art. 15 c. 11 L. 3/2012 (accesso banche dati) prevede l'utilizzo e la conservazione per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione (particolare attenzione alla documentazione medica)

## OBBLIGHI DELL'OCC

- comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera e tutte le informazioni circa gli oneri da sostenere fino alla conclusione dell'incarico;
- comunicare gli estremi della polizza assicurativa;
- comunicare il preventivo "provvisorio" indicando spese ed oneri;
- comunicare il preventivo "definitivo" evidenziando tutte le spese;
- comunicare al Ministero i dati statistici.

# **IL REFERENTE**



*“La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori”*

Retribuzione del Referente iscritto e del Referente laico

Indirizzo e coordinamento

Distribuzione incarichi – rotazione ed equità – ad uno o più gestori  
(disciplinare di nomina approvato dal Consiglio dell’Ordine)

Relaziona il Consiglio dell’Ordine (e i gestori) su numeri e attività dell’OCC

Interloquisce con Ministero, Tribunale, Giudici e Associazioni Consumatori

- Obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite
- \* Esamina domande di ammissione dei gestori (requisiti, corsi, etc)
- Nomina o sostituisce il gestore (per mancato aggiornamento, censure, ..)
- Aggiorna l'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo (cancella)
- Presenta il conto finale e la relazione sulla gestione al Consiglio (e ai gestori)
- Comunica al Ministero: modifiche regolamento/gestori/sede/referente/etc
- Comunica al debitore: costi della procedura ipotizzabili e i dati della polizza
- \* Incontra i gestori della crisi per brainstorming

## REGOLAMENTO OCC

- massimo 3 Gestori (solo se iscritti all'Ordine) per Procedura
- no nomina: referente, consiglieri ordine, revisori e consiglieri disciplina
- Gestore rinuncia incarico solo per gravi e giustificati motivi
- decadenza Gestore se trasferito altro Ordine, cancellato, incompatibile

## VADEMECUM I PRIMI 30 GIORNI DEL GESTORE

1. VERIFICA I PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' (RESIDENZA, FALLIBILITA', ETC)
2. CONVOCA IL DEBITORE PER AUDIZIONE E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
3. ESEGUE VISURE/PRESENTA ISTANZA PER ACCESSO BANCHE DATI: AGENZIA ENTRATE (CASSETTO FISCALE, ESTRATTI DI RUOLO), CONSERVATORIA (IPOTECARIE E CATASTALI), PRA, REGISTRO IMPRESE (CAMERALE, STORICA E PROTESTI), TRIBUNALE (PROTESTI, CARICHI PENDENTI, PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI E IMMOBILIARI), COMUNE (IMU/TASI/N.U. + RESIDENZA, STATO FAMIGLIA, MATRIMONIO), BANCA ITALIA (CENTRALE RISCHI E ALLARME) , INPS E INAIL (ESTRATTO)
4. SCRIVE AI CREDITORI CON RICHIESTA DI PRECISAZIONE CREDITI
5. RELAZIONE PERIODICAMENTE L'OCC SU ATTIVITA' SVOLTA
5. INVIA BOZZA RELAZIONE AL REFERENTE PER VERIFICA E CALCOLO COMPENSO DEF
6. TRASMETTE RELAZIONE FINALE AL DEBITORE PER DEPOSITO IN TRIB. TRAMITE AVV
7. CONTROLLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PROCEDURA

# L'AUSILIARIO



# I DEBITORI



### **DEBITORE ATTIVO :**

ha avuto eccessiva fiducia nelle proprie capacità reddituali presenti e future (facilità di accesso al credito al consumo)

### **DEBITORE PASSIVO:**

causata da fattori traumatici e congiunturali imprevedibili (malattia/ludopatia, perdita del posto di lavoro, separazione/divorzio) che hanno ridotto la capacità di reddito

### **DEBITORE DIFFERITO:**

dove è intervenuta una interruzione della sicurezza reddituale apportata da altro soggetto (genitori, parenti)

# I CREDITORI



# I «FANTASTICI» GESTORI DELLA CRISI



## I GESTORI DELL'OCC DI ROMA

- 248 gestori iscritti al Ministero della Giustizia
- 202 gestori nominati per una o più Procedure
- 149 gestori hanno autocertificato il possesso dei requisiti
- 99 gestori non hanno autocertificato i requisiti
- 21 gestori non si sono resi disponibili ad accettare l'incarico
- 11 professionisti iscritti nell'elenco advisor dei debitori

## REQUISITI DEI GESTORI DELLA CRISI

- non iscritti a Ordini/Collegi:

1. laurea magistrale in materie economico giuridiche;
2. partecipazioni a corsi specialistici di durata non inferiore a 200 ore

- iscritti a Ordini/Collegi:

partecipazione a corsi di durata non inferiore a 40 ore (sino al 28.1.2018  
esonerati curatori, commissari o delegati alle vendite)

- iscritti e non iscritti obbligo aggiornamento biennale di 40 ore:

- \* entro il 29 gennaio 2020 per gli ex curatori fallimentari
- \* dalla data del PDG di iscrizione per gli altri

## REQUISITI DI ONORABILITA' DEI GESTORI

sanzione disciplinare diversa dal mero avvertimento

P.O. 368/2017 CNDCEC:

la mera apertura del procedimento disciplinare, non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, occorrendo per i suddetti reati la condanna con sentenza definitiva alla pena prefissata)

## REQUISITI DI ONORABILITA' DEI GESTORI

- no all'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria
- condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, norme in materia fallimentare e di crisi da sovraindebitamento;

## GLI ALTRI REQUISITI DEI GESTORI DELL'OCC DI ROMA

- IN REGOLA CON LA FORMAZIONE BIENNALE DEI GESTORI
- IN REGOLA CON LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL'ORDINE
- IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ALL'ORDINE
- IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA
- NON AVER SUBITO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEGLI ULTIMI 5 ANNI
- ESSERE IN POSSESSO DI POLIZZA ASSICURATIVA QUALE GESTORE DELLA CRISI
- ESSERE IN POSSESSO DI INDIRIZZO PEC VALIDO

## IL GESTORE IDEALE

CONOSCE IL REGOLAMENTO DELL'OCC ED IL CODICE ETICO

ACCETTA IMMEDIATAMENTE L'INCARICO CONFERITO – NO TUTOR

RELAZIONA PERIODICAMENTE SULLO STATO DELLA PROCEDURA

AUTOCERTIFICA ANNUALMENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

RISPONDE ALLE COMUNICAZIONI DEL REFERENTE O DELLA SEGRETERIA

## IL RISPETTO DEL CODICE ETICO

- competenza a prescindere dall'obbligo di aggiornamento
- indipendenza (no legami personali, familiari, lavorativi)
- neutralità/interesse diretto o indiretto rispetto all'esito della procedura
- divieto di percepire compensi dal debitore
- assenza di pregiudizi del Gestore nei confronti del debitore
- diligenza e sollecitudine del Gestore a prescindere dal valore/compenso
- riservatezza della Procedura
- cortesia, rispetto, puntualità e tempestività del Gestore
- obbligo di rispondere tempestivamente al referente e alla segreteria

## *DOGMA PER IL GESTORE*

*SE ILLUSTRIL UN PROBLEMA E NON*

*OFFRI UNA SOLUZIONE AL REFERENTE*

*ANCHE TU FAI PARTE DEL PROBLEMA*



# GLI INSUCCESSI



## MASSIMARIO MANCATE OMOLOGHE

- inammissibilità per ricorso presentato dal debitore senza patrocinio di un legale;
- assenza dell'elenco dettagliato dei beni del debitore;
- assenza attestazione elementi informativi su capacità finanziaria dei garanti;
- assenza indicazioni del gestore su diligenza del debitore nel contrarre il mutuo;
- mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- assenza adeguato giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- carenza di autonoma indagine dei gestori sulle cause del sovraindebitamento ma mera esposizione di quanto riferito dal debitore;

## MASSIMARIO MANCATE OMOLOGHE

- assenza di giudizio del gestore sulla completezza e attendibilità della documentazione a supporto della domanda;
- mancata autonoma valutazione del gestore dell'attivo che si è limitato a recepire la valutazione operata da terzi;
- carenza informativa del momento genetico delle obbligazioni che non ha consentito di verificare se il debitore abbia effettivamente contratto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

# **RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DEI GESTORI E DEI DEBITORI**



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore all'atto dell'accettazione dell'incarico dichiara:

1. di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione da rapporti di natura personale o patrimoniale tali da comprometterne l'indipendenza;
2. non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore/consumatore o di aver partecipato ad organi di amministrazione o controllo dello stesso;

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DEL GESTORE

3. non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o amministratore della società o dell'ente oppure della società controllante, controllata o soggetta a comune controllo;
4. non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o di consulenza continuativa o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

# RESPONSABILITA' PENALI GESTORE E DEBITORE

## GESTORE:

(DA 1 A 3 ANNI DI RECLUSIONE + MULTA DA MILLE A 50 MILA EURO)

PER FALSE ATTESTAZIONI SU VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA O NEI DOCUMENTI ALLEGATI O SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO O NELLA RELAZIONE

## DEBITORE:

(DA 6 MESI A 2 ANNI + MULTA DA MILLE A 50 MILA EURO)

PER AUMENTO O DIMINUZIONE PASSIVO, SOTTRAZIONE DI ATTIVO, PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE CONTRAFFATTA, SOTTRAZIONE DOCUMENTI, OMISSIONE DI BENI IN INVENTARIO, ESECUZIONI PAGAMENTI IN VIOLAZIONE DEL PIANO O ACCORDO

# **IL COMPENSO DEL GESTORE DELLA CRISI**



Il compenso è pattuito mediante accordo con il debitore

La misura del compenso (determinato in percentuale sulla base delle attività e delle passività del debitore e tenuto conto dell'importo da corrispondere ai creditori) viene previamente resa nota mediante un preventivo "provvisorio" che specifica per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese di eventuali ausiliari, oneri e contributi.

In caso di mancanza di accordo, i criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'Organismo sono fissati dal DM 202/2014, articoli da 14-18



# COMPENSO FINALE E RIMBORSI SPESE

- il compenso finale si determina sulla base del preventivo “definitivo” tenuto conto: collaborazione debitore/legale/advisor, completezza e affidabilità del piano e della proposta di accordo, ricorso all'opera di ausiliari, complessità delle questioni affrontate dai gestori, numero creditori e % soddisfazione, buonsenso
- deve essere applicata una riduzione del compenso tra il 15% e il 40%
- possono (devono) essere richiesti acconti (sostenibilità) sul compenso finale
- il compenso matura a prescindere dalla positiva conclusione del procedimento
- può essere applicato un rimborso forfetario delle spese tra il 10% e il 15%
- rimborso spese sostenute e documentate (visure, postali, vacanze, etc)

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese

## LIMITAZIONE COMPENSI (SPESE GENERALI + IVA)

### SIMULAZIONE CASO PRATICO

**Passivo superiore a 1 milione: max 5% riparto ai creditori**

**Passivo inferiore a 1 milione: max 10% riparto ai creditori**

**Se riparto a favore dei creditori inferiore a 20 mila euro non si applicano le limitazioni del 5% o 10% sul passivo**


## IL COMPENSO DEL GESTORE

Percentuale da attribuire (70%/80%)

Rimborso forfettario (70%/80%, tutto OCC)

Recupero del credito (partecipazione spese)

# L'IMPORTANZA DELL'ADVISOR COMMERCIALISTA E DEL LEGALE DEL DEBITORE PER IL SUCCESSO DELLA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO



*Giovanni Rodari*

*e*

*Il paese senza errori*

